

N. R.G. 2019/



**TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO**

SEZIONE Prima CIVILE

Nel procedimento iscritto al n. r.g. /2019 promosso da:

con il patrocinio dell'avv. DAL MASO CRISTINA e dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DAL MASO CRISTINA

RICORRENTE/I

contro

con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

RESISTENTE/I

Il Giudice dott. Massimiliano Radici,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Letti gli atti,

a scioglimento della riserva,

rilevato che, come risulta dalla relazione dei SS e dal confronto avuto in udienza, il percorso comunitario si è ormai esaurito – e la resistente ha manifestato in modo chiaro la propria insofferenza – per cui occorre ragionare in termini di ripresa di un modello di vita esterno tenendo conto delle possibilità attuali, delle esigenze dei minori e della rete di protezione attivata;

che la sperimentazione fatta in questo periodo rispetto al rapporto dei minori presso la residenza paterna appare tranquillizzante grazie anche alla presenza della sorella del ricorrente, che è stata validata quale figura di accudimento, in uno con il padre, che si è sottoposto alle valutazioni testistiche presso il SERT (negative);

che invero i minori sono già stati collocati provvisoriamente presso la residenza paterna a causa delle dinamiche di discontrollo ed esagitazione materne oggetto della relazione ultima (giustificate dall'ansia per l'odierna udienza e per il timore di perdere i bambini);

che nell'attualità tali rilievi, unitamente al fatto che la madre non abbia ancora alcuna sistemazione alternativa propria, portano a concludere che l'unica possibilità nell'attualità è quella di collocare i minori presso il padre;

che, quanto alla rete di protezione ed alle modalità di rapporto dei minori con la madre, si condividono le conclusioni esposte dai SS nella relazione in data 4/7/2022, da intendersi qui richiamate, nell'ottica di far crescere il rapporto madre/figli in una dimensione più autonoma con gradualità, necessitando ora tale rapporto della presenza educativa (presenza educativa che, in assenza di un domicilio materno, non può che essere posta in essere all'interno dello SN);



che, quanto alla regolamentazione degli aspetti economici, vanno disposte le modifiche necessitate dalla mutata situazione, prevedendo che il padre si faccia carico interamente ed in modo diretto del mantenimento ordinario dei minori nonché delle spese straordinarie, tenuto conto del fatto che la Sig.ra [REDACTED] al momento è disoccupata e per di più dovrà provvedere per le proprie necessità anche abitative;

che nel contempo, visto che sarà il padre ad occuparsi dei minori, appare corretto prevedere che questi percepisca per intero l'Assegno Unico;

che la richiesta materna di mantenimento di una contribuzione per sé si giustifica in via residuale nella misura di euro 100,00 e sino alla mensilità di novembre 2022 compresa (quale supporto rispetto al reinserimento nel mondo esterno), cessando a partire da tale mensilità in quanto la madre è sgravata completamente della contribuzione per i figli ed essa ha comunque una potenzialità lavorativa, sebbene non l'abbia portata sinora ad un inserimento lavorativo;

che, con riferimento alla indennità d'invalidità riferita dal padre, contestata dalla madre, nulla impedisce al primo di fare gli opportuni approfondimenti, riferendo in questa sede in ordine alla sussistenza di un diritto siffatto ed alle eventuali problematiche quanto alla riscossione/utilizzo a favore della minore;

che la causa va rinviata per un aggiornamento della situazione oltre che per la precisazione delle conclusioni;

tutto ciò premesso,

a modifica di quanto precedentemente disposto

**P.Q.M.**

**dispone**

la regolamentazione dei rapporti come da conclusioni rassegnate dai SS nella nota del 4/7/2022, da intendersi qui richiamata, come meglio specificate/integrate dalla parte motiva;

**dispone**

che il padre si faccia carico interamente del mantenimento dei figli, sia per l'ordinario che lo straordinario, provvedendovi in modo diretto;

**dispone**

l'attribuzione per intero al padre dell'Assegno Unico;

**determina**

la contribuzione del ricorrente a favore della resistente nella misura di euro 100,00 a partire dalla mensilità corrente e fino a quella di novembre 2022, compresa, cessando a partire da tale data;

**dispone**

che entrambe le parti aggiornino la loro situazione economica depositando entro 15 gg. prima della prossima udienza le buste paga del 2022 ovvero certificazione in ordine alle provvidenze percepite (quanto alla resistente sarà cura della stessa depositare altresì dichiarazione in ordine alla propria



sistemazione abitativa e, nel caso di assenza di reddito, le richieste fatte per ottenere le provvidenze pubbliche);

**dispone**

che i SS depositino relazione di aggiornamento sull'andamento dei rapporti, esprimendosi sulla regolamentazione futura, entro 15 gg. prima dell'udienza (relazione da trasmettere anche via mail ai procuratori delle parti ed allo scrivente: [REDACTED]);

**rinvia**

la causa all'udienza del [REDACTED] per esame della documentazione e precisazione delle conclusioni.

Si comunichi alle parti ed ai SS competenti ([REDACTED]).

Busto Arsizio, 7 luglio 2022

Il Giudice  
dott. Massimiliano Radici

